

Promemoria sulla riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG

1. Come posso chiedere la riduzione dei contributi?

Per la riduzione dei contributi per le assicurazioni sociali è necessaria una domanda motivata. Il modulo "Domanda per la riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG" può essere richiesto all'IAS dei Grigioni. Esso va inoltrato all'IAS dei Grigioni debitamente compilato e firmato. Alla domanda va allegata la documentazione necessaria per la valutazione. L'IAS dei Grigioni richiede in ogni caso un calcolo attuale del minimo vitale secondo il diritto esecutivo effettuato dal competente ufficio esecuzioni, nonché una copia dell'ultima dichiarazione d'imposta e dell'ultima tassazione.

2. Quali contributi possono essere ridotti?

Solo i contributi personali AVS/AI/IPG arretrati possono essere oggetto di una domanda di riduzione. I contributi già versati non possono essere ridotti. Anche i diritti ai risarcimenti del danno secondo l'art. 52 LAVS non possono essere ridotti.

3. Quali sono i presupposti per l'approvazione di una domanda di riduzione?

I contributi personali possono essere adeguatamente ridotti se il loro versamento non può essere ragionevolmente richiesto alla persona assicurata. Se il pagamento del debito contributivo è possibile nel quadro di un piano di pagamento, esso è considerato ragionevolmente richiesto.

4. In quali casi è soddisfatto il presupposto dell'inesigibilità?

Si è di fronte a inesigibilità se con il versamento dell'intero contributo non può essere soddisfatto il minimo vitale in base al diritto esecutivo oppure il proprio minimo vitale e quello della famiglia, ovvero se il necessario sostentamento (minimo esistenziale) della persona assicurata ed eventualmente della sua famiglia non può essere coperto dai mezzi a disposizione.

La valutazione del fatto se esista o meno una situazione di bisogno deve avvenire in base alla situazione economica globale e non solo in base al reddito da attività lucrativa. Non è sufficiente che il versamento dei contributi appaia soggettivamente un rigore: la situazione di bisogno deve essere oggettivamente data.

L'inesigibilità non è più data non appena i contributi dovuti possono essere compensati con rendite AVS o AI oppure con assegni familiari nell'agricoltura. L'inesigibilità va tuttavia esaminata anche in caso di una tale compensazione.

5. Secondo quali criteri viene calcolato il minimo esistenziale?

Per minimo vitale si intende il minimo esistenziale ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Per il calcolo del minimo vitale secondo il diritto esecutivo, l'IAS dei Grigioni si attiene alle direttive della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni. A ogni domanda di riduzione va necessariamente allegato un calcolo attuale del minimo vitale secondo il diritto esecutivo effettuato dal competente ufficio esecuzioni. In base a questo calcolo vanno considerate le seguenti uscite ed entrate:

- Uscite: oltre all'importo di base personale, nel minimo vitale secondo il diritto esecutivo sono compresi pigioni e spese di riscaldamento, contributi sociali, nonché eventuali spese professionali e spese per malattia ancora scoperte. Non rientrano negli obblighi della vita quotidiana i debiti contributivi ancora in sospeso, così come i debiti fiscali. Entrambi i debiti non possono essere considerati nella determinazione del minimo esistenziale.
- Reddito: quali mezzi disponibili vanno computati, oltre alla sostanza, non i redditi imponibili, bensì il reddito lordo conseguito.
- Valori patrimoniali: se una persona assicurata dispone di valori patrimoniali, i contributi personali non possono essere ridotti. Se i valori patrimoniali sono bloccati, esiste eventualmente un motivo per concedere una dilazione del pagamento. Eventualmente si può addirittura prevedere l'accensione di un mutuo per pagare i contributi dovuti.
- Beni necessari: gli strumenti, gli attrezzi e i libri necessari per l'esercizio della professione sono impignorabili. La sostanza commerciale può dunque essere considerata solo limitatamente nella valutazione delle condizioni materiali. Si è di fronte a una vera situazione di bisogno anche quando la persona assicurata per pagare il suo debito contributivo si vedrebbe costretta a vendere oggetti della sostanza commerciale necessari per l'esercizio della professione. Per questo motivo, fatto salvo un abuso di diritto, di principio può essere computata solo la sostanza privata; la sostanza commerciale necessaria all'esercizio può essere considerata solo fino a quando può essere impegnata.
- Debiti: possono essere considerati solo debiti ipotecari.

6. Che importanza ha l'unione coniugale o l'unione domestica registrata per la determinazione del minimo vitale?

Nella situazione economica determinante per la valutazione dell'inesigibilità rientra anche la situazione di reddito e patrimoniale del coniuge o del partner registrato della persona con obbligo contributivo. Questo vale indipendentemente dal regime dei beni valido tra i coniugi o tra i partner registrati, dunque anche in caso di separazione dei beni.

7. Qual è l'anno determinante per la valutazione della riduzione?

Per la valutazione della riduzione è determinante la situazione economica della persona con obbligo contributivo nell'anno in cui viene emanata la decisione relativa alla domanda di riduzione o la decisione su opposizione.

8. Qual è l'entità della riduzione dei contributi?

I contributi possono essere ridotti al massimo al 5,05 per cento del reddito determinante.

Un'ulteriore riduzione non è possibile fino a quando non si è di fronte a una situazione di bisogno che vede l'esistenza economica fortemente minacciata nonostante il pagamento di un contributo ridotto.

- Contributi più elevati portano a una rendita più elevata. La riduzione dei contributi può avere quale conseguenza una riduzione della rendita AVS o AI per gli assicurati e una riduzione della rendita per superstiti per i coniugi e i figli. Un temporaneo sgravio finanziario può dunque avere un influsso negativo a lungo termine sulla futura situazione finanziaria.

9. Il debito contributivo può essere riscosso durante una procedura di riduzione pendente?

La Cassa di compensazione è obbligata ad avviare o a proseguire l'incasso o l'esecuzione anche in caso di una procedura di riduzione o di ricorso pendente.

Un'eventuale opposizione contro la decisione o un ricorso relativo all'avvio o al proseguimento di una procedura di esecuzione non ha effetto sospensivo.

In caso di opposizione presso l'IAS dei Grigioni e in caso di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, la persona assicurata può tuttavia chiedere la sospensione della procedura di esecuzione.

10. I contributi possono essere ridotti anche dopo un fallimento?

Poiché a beneficiare di una riduzione dopo un fallimento sarebbero solo i creditori, una riduzione dei contributi personali dopo l'apertura del fallimento non è più ammessa.

11. Cosa bisogna fare se non è possibile pagare nemmeno i contributi ridotti in una volta sola?

Qualora la persona con obbligo contributivo non dovesse essere in grado di pagare i contributi fatturati, è possibile ricorrere a un pagamento rateale. Gli interessati possono rivolgersi al competente funzionario incaricato.

12. Quali sono le basi legali?

Art. 11 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG.

Questo promemoria è solo un'informazione di carattere generale. Per la valutazione di casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge.